



**Segretariato Generale
della Giustizia Amministrativa**

**Ufficio Unico Contratti e Risorse
Piazza del Monte di Pietà n. 33 - Roma**

Lavori di manutenzione straordinaria con sostituzione parziale degli infissi esterni di Palazzo Spada e Palazzo Ossoli - CIG 8124159C15



PALAZZO SPADA
Piazza Capo di Ferro n.13



PALAZZO OSSOLI
Piazza delle Quercie n.1

CAPITOLATO TECNICO

IL RUP
Ing. Claudio Vecchi

IL PROGETTISTA
Arch. Eduardo Arcoraci



Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa
Ufficio Unico Contratti e Risorse

Allegato 1

CAPITOLATO TECNICO

**APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA CON SOSTITUZIONE PARZIALE DEGLI INFISSI
ESTERNI DI PALAZZO SPADA E PALAZZO OSSOLI.**

CIG: 8124159C15 – CUP B89I18000090001

IMPORTO LAVORI: € 911.700,00

di cui:

A. Lavori soggetti a ribasso d’asta € 852.000,00

B. Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 59.700,00

Articolo 1

Oggetto, Forma e Importo dell'Appalto

1. L'appalto ha per oggetto i lavori di manutenzione straordinaria con sostituzione parziale degli infissi esterni presso le sedi del Consiglio di Stato di Palazzo Spada e Palazzo Ossoli.
2. L'appalto è dato a MISURA.
3. L'importo a base d'appalto, da valutarsi a misura, ammonta ad € 911.700,00 al netto dell'I.V.A., comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 59.700,00, e oltre € 20.066,00, come somme a disposizione dell'Amministrazione per prestazioni in economia e rimborso materiali per un totale complessivo di € 931.766,00 al netto dell'IVA.

Articolo 2

Descrizione dei Lavori

I lavori oggetto del presente appalto riguardano la manutenzione straordinaria degli infissi dei due fabbricati storici ospitanti le sezioni giurisdizionali e consultive del Consiglio di Stato: Palazzo Spada sito in Piazza Capo di Ferro n. 13 e Palazzo Ossoli sito in Piazza della Quercia n. 1.

I lavori da realizzare, dettagliatamente desumibili dai documenti di progetto allegati, prevedono due macro-tipologie di intervento:

1. Manutenzione/restauro dei serramenti con stato di degrado limitato: tale lavorazione riguarda la sistemazione e riparazione delle finestre in legno comprendente la revisione dell'intelaiatura esistente, il rinforzo delle parti deboli e fatiscenti con angolari, traverse etc., il controllo e la sistemazione delle parti metalliche utili alla chiusura e quant'altro occorrente a consegnare il serramento perfettamente funzionante. La ripresa delle finiture dovrà essere del tutto simile a quella esistente ed ove necessario si dovrà provvedere alla completa rimozione della coloritura esistente mediante carteggiatura fine;
2. Sostituzione dei serramenti esterni che presentano un avanzato ed importante stato di degrado: tale lavorazione prevede la completa rimozione delle ante vetrate che costituiscono il serramento e il loro completo rimpiazzo con nuove ante vetrate, corrispondenti alle descrizioni tecniche riportate nelle tavole di progetto. I telai fissi esistenti saranno mantenuti in quegli ambienti aventi delle spallette in muratura con decorazioni pittoriche o rivestimenti in pietra/bassorilievi di elevato valore storico-artistico, soprattutto per le finestre inserite nei prospetti principali di Palazzo Spada, su Piazza Capo di Ferro, su Via del Polverone e su sui prospetti che si affacciano sui cortili interni.

Articolo 3

Documenti descrittivi delle prestazioni e degli obblighi contrattuali

L'operatore economico aggiudicatario è tenuto ad osservare, nell'esecuzione dell'appalto tutte le previsioni e gli obblighi di cui alle condizioni generali, al presente Capitolato tecnico e ai documenti allegati alla RDO.

Eventuali varianti di carattere qualitativo e quantitativo al progetto, così come previste dall'art. 106 del D.lgs. n 50/2016, saranno valutate, in carenza di prezzi di contratto, con i prezzi e le modalità di cui alla citata Tariffa prezzi 2012 della Regione Lazio approvata con Deliberazione Giunta Regionale n. 412 del 6 agosto 2012 o con la formulazione di nuovi prezzi determinati dalla

Direzione Lavori d'intesa con il Responsabile del Procedimento. Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso d'asta e ad essi si applica il disposto di cui all'art. 106, comma 3 del D.lgs. n. 50/2016.

Articolo 4

Verbali di consegna, ultimazione dei lavori e collaudo

Il Direttore dei lavori comunicherà all'appaltatore il giorno e il luogo in cui dovrà trovarsi per la consegna dei lavori, che sarà certificata mediante formale verbale redatto in contraddittorio. La consegna deve avvenire nel termine di cui all'art. 5 comma 1 del D.M. MIT 49/2018.

Qualora l'appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, gli verrà assegnato un termine perentorio, non inferiore a giorni 3, trascorso inutilmente il quale, la Stazione appaltante avrà il diritto di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, fermo restando che ove l'esecutore si presenti per la consegna dei lavori, la decorrenza del termine contrattuale sarà quella della prima convocazione.

All'atto della consegna dei lavori, l'appaltatore dovrà esibire le polizze assicurative contro gli infortuni, i cui estremi dovranno essere esplicitamente richiamati nel verbale di consegna.

I lavori dovranno iniziare immediatamente e a ogni modo non oltre 15 giorni dal sopra citato verbale. Nel caso di ritardo nella consegna imputabile all'appaltatore verrà applicata, per ogni giorno di ritardo, l'apposita penale prevista nell'art. 11. In caso di ritardo oltre i 30 giorni, il contratto potrà essere risolto per grave inadempimento, fatta salva l'applicazione delle ulteriori penali e del maggior danno.

Salvo i casi di forza maggiore, la consegna può essere posticipata dal Direttore dei lavori di 60 giorni rispetto al termine sopra citato. Nel caso, decorso anche tale eventuale termine, essa non avvenga per causa imputabile all'Amministrazione si applica l'art. 5 comma 4 del DM MIT 48/2018.

L'appaltatore è tenuto, altresì, a trasmettere all'Amministrazione, prima dell'effettivo inizio dei lavori e comunque entro cinque giorni dalla consegna degli stessi, la documentazione dell'avvenuta denuncia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile) assicurativi ed infortunistici comprensiva della sua valutazione circa il valore percentuale minimo e massimo del personale che si prevede di impiegare nell'appalto. In caso di inadempienza, alla suddetta denuncia provvederà direttamente il Direttore dei lavori e all'appaltatore verranno applicate le penalità previste nell'art 11 del presente capitolato.

Lo stesso obbligo fa carico all'Appaltatore o, in caso di inadempienza al Direttore dei Lavori, per quanto concerne la trasmissione della documentazione di cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovrà avvenire prima dell'effettivo inizio dei lavori e comunque non oltre dieci giorni dalla data dell'autorizzazione, da parte dell'Amministrazione, del subappalto.

Prima dell'inizio dei lavori, l'Appaltatore dovrà presentare alla Direzione Lavori una proposta di programma dei lavori operativo dettagliato per l'esecuzione delle opere che dovrà essere redatto tenendo conto sia del tempo concesso per dare le opere ultimate entro il termine fissato dal presente capitolato, sia delle previsioni contenute nel programma lavori indicativo predisposto dall'Amministrazione.

Alla proposta di programma sarà allegato un grafico che metterà in risalto: l'inizio, l'avanzamento settimanale ed il termine di ultimazione delle principali categorie di opere, nonché una relazione nella quale saranno specificati tipo, potenza e numero delle macchine e degli impianti che l'impresa si impegna ad utilizzare in rapporto ai singoli avanzamenti.

Il mancato rispetto dei termini di avanzamento dei lavori daranno luogo all'applicazione delle penalità nella misura prevista nell'art 11 del presente capitolato.

La sospensione totale dei lavori può essere disposta dal Direttore dei lavori e per il tempo strettamente necessario, nei casi di cui all'art. 107, commi 1 e 2. Qualora la sospensione, o le sospensioni totali durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva

prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

Nel caso di sospensione solo parziale, ai sensi dell'art. 107, comma 3, d.lgs. n. 50/2016, l'appaltatore è tenuto a proseguire i lavori eseguibili, la Direzione lavori potrà ordinarne la sospensione, disponendone la ripresa quando siano cessate le ragioni l'hanno determinata.

Le contestazioni dell'Appaltatore, in merito alle sospensioni dei lavori, devono essere iscritte, a pena di decadenza, nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori.

Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori di conseguenza è incrementato.

La sospensione dovrà risultare da regolare verbale, compilato dal Direttore dei Lavori, se possibile con l'intervento dell'esecutore. Qualora, per circostanze particolari, l'appaltatore, durante il periodo di sospensione, volesse lasciare nel cantiere in tutto o in parte macchinari ed attrezzature, dovrà farne richiesta scritta al Direttore dei Lavori per ottenere il relativo benestare. In tal caso non spetta all'appaltatore alcun compenso.

Nei gli altri casi di sospensione non rientranti in quelli di cui all'art. 107 commi 1,2 e 4, l'amministrazione è tenuta a corrispondere all'esecutore gli interessi legali sul 10% delle spese generali rapportata alla durata dell'illegittima sospensione.

L'ultimazione dei lavori deve essere tempestivamente constatata e verbalizzata ovvero comunicata per iscritto dall'appaltatore al direttore dei lavori, il quale provvede, entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione ad effettuare, previa formale convocazione dell'appaltatore, il relativo accertamento in contraddittorio sottoscritto anche dall'appaltatore e a trasmetterlo, per competenza, al Responsabile del Procedimento per la relativa conferma.

Entro sessanta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori redige il conto finale e lo trasmette al responsabile del procedimento, unitamente a propria relazione.

Considerato l'importo dell'appalto, ai sensi dell'art. 102 comma 2 il certificato di collaudo è sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal Direttore dei Lavori entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori.

Articolo 5

Durata dei lavori

La durata dei lavori è prevista in **365 giorni naturali e consecutivi** dalla data del verbale di consegna.

Articolo 6

Assicurazioni a carico dell'impresa

Ai sensi dell'art. 103, comma 7, del d.lgs n. 50/2016, l'appaltatore è obbligato a costituire prima della stipula del contratto una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori con i seguenti massimali:

- € 1.500.000,00 per i danni subiti dalla stazione appaltante (rischi di esecuzione);
- € 500.000,00 per danni causati a terzi.

La copertura di tale polizza decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori.

Articolo 7

Piano di Sicurezza

L'Appaltatore o, nel caso di A.T.I. o Consorzio, l'Impresa Mandataria o designata quale capogruppo, prima della consegna dei lavori e, in caso di consegna ad urgenza entro 5 gg. dalla data fissata per la consegna medesima, dovrà presentare, qualora non presentate precedentemente, le eventuali osservazioni e/o integrazioni al Piano di Sicurezza e di coordinamento reso ai sensi dell'art. 100 del d.lgs. 81/2008 come modificato dal d.lgs. 106/2009, allegati al progetto, nonché il Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del PSC.

È altresì previsto che prima dell'inizio dei lavori, ovvero in corso d'opera, le Imprese esecutrici possano presentare al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento loro trasmesso al fine di adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso.

Il Piano della Sicurezza, così eventualmente integrato, dovrà essere rispettato in modo rigoroso. È compito e onere dell'Impresa appaltatrice ottemperare a tutte le disposizioni normative che la concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d'opera ed eventuali lavoratori autonomi cui essa ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi.

Articolo 8

Fatturazione, tempi e modalità di pagamento

Durante la vigenza del contratto i compensi corrisposti all'O.E. verranno liquidati, in acconto, con stato di avanzamento lavori intermedio al raggiungimento di un valore di lavori pari almeno ad Euro 150.000,00 al lordo del ribasso d'asta. Il pagamento è eseguito entro 60 giorni dalla data di rilascio del certificato di pagamento da parte del R.U.P. A tal fine il RUP rilascia detto certificato entro 7 giorni dall'adozione del S.A.L..

Il saldo verrà liquidato dopo l'emissione del verbale di ultimazione dei lavori e del certificato di regolare esecuzione. Ai sensi dell'art. 103, comma 6, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm. ii. il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di regolare esecuzione e l'assunzione del carattere di definitività dei lavori. A tal fine il RUP rilascia il certificato di pagamento entro 7 giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione.

Gli importi del S.A.L. intermedio e del saldo sono individuati applicando la percentuale di ribasso offerta ed aggiungendo la corrispondente aliquota dell'importo relativo agli oneri per la sicurezza calcolati in percentuale rispetto ai lavori realizzati.

Il costo determinato per gli oneri della sicurezza è pari a € 59.700,00, corrispondente al 6,55 % dell'importo dei lavori.

L'importo dovuto per le prestazioni in economia da espletarsi a consumo ossia su richiesta dell'amministrazione sarà liquidato secondo l'effettivo consumo unitamente al corrispettivo per i lavori.

In caso di sospensione totale dei lavori, non prevista nel Programma dei Lavori Indicativo e dal programma operativo dell'Impresa e di durata superiore a mesi uno, la rata d'acconto, relativa alle opere eseguite fino alla data della sospensione dei lavori stessi, verrà corrisposta qualunque sia il suo ammontare.

Tutti i corrispettivi come sopra determinati saranno corrisposti mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, appositamente indicato dalla O.E. affidatario, ai sensi della legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s. m. i..

Il suddetto termine di pagamento rimane sospeso dal giorno dell'inoltro del certificato all'O.E. al giorno della ricezione della fattura sulla Piattaforma di pagamento.

La fattura deve indicare l'importo totale, la ritenuta dello 0,50% - da calcolarsi sull'imponibile - e l'importo complessivo da corrispondere. La somma corrispondente alla ritenuta dello 0,50% è svincolata nei modi e nei tempi previsti dall'art. 30, comma 5 bis, d.lgs. 50/2016.

L'appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note all'Amministrazione le variazioni che si dovessero verificare circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche qualora le variazioni fossero pubblicate nei modi di legge, la Società non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi nei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

La fattura elettronica deve fare espresso riferimento al contratto e contenere gli elementi di seguito descritti: denominazione Ente: Uffici Amministrativi del Consiglio di Stato e dei Tribunali Amministrativi Regionali; codice fiscale.: **80427570587** - denominazione ufficio: Ufficio per la Gestione delle Risorse Materiali e Servizi Generali - codice univoco ufficio: **G105F5**; e CIG: **8124159C15** – CUP: **B89I18000090001**.

Le fatture non in regola con le norme fiscali vigenti o emesse in contrasto con le previsioni del presente atto, non sono ritenute valide e, pertanto, saranno rifiutate.

Articolo 9

Strutture dedicate alla gestione del contratto

Di seguito sono indicate le strutture e le figure professionali di cui l'Amministrazione e l'Appaltatore dovranno dotarsi per la gestione e l'esecuzione del Contratto di Fornitura.

9.1 STRUTTURA DELL'AMMINISTRAZIONE

La Stazione Appaltante provvederà alla nomina di:

- L'Ing. Claudio Vecchi quale **Responsabile Unico del Procedimento e Responsabile dei Lavori** ovvero il responsabile e unica interfaccia, degli aspetti contrattuali e procedurali con il Fornitore, previsti dalla documentazione del presente Appalto. Inoltre, il R.U.P. autorizza il pagamento delle fatture da parte dell'Amministrazione.
- il Consegnatario Marco D'angelo quale **Supervisore dell'Amministrazione**: titolare del coordinamento delle attività lavorative;
- l'Arch. Eduardo Arcoraci quale **Direttore dei Lavori (D.L.)** nominato dall'Amministrazione con l'incarico di verifica e controllo della corretta e puntuale esecuzione delle prestazioni;
- L'Arch. Paola Venturini quale **Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (C.S.P.)**;
- L'Arch. Paola Venturini quale **Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (C.S.E.)**

9.2 STRUTTURA DELL'APPALTATORE

- **Direttore tecnico** che dovrà essere assegnato in conformità a quanto prescritto nell'art. 13, comma 3, lett. a del DM 154/2017;
- **Capo Cantiere**: operaio addetto al coordinamento delle maestranze e delle lavorazioni in cantiere.

Le suddette figure, dovranno comunicare per iscritto l'accettazione dell'incarico loro conferito, specificando esplicitamente di essere a conoscenza degli obblighi loro derivanti dal presente Capitolato.

Articolo 10

Oneri vari

Sono a carico dell'appaltatore, senza diritto ad alcun compenso, i seguenti oneri:

- Le spese di copie cianografiche, fotostatiche e fotografiche, dei disegni inerenti l'appalto;
- Le spese occorrenti a prelevare campioni e ad eseguire collaudi ed esperimenti di qualsiasi genere, allo scopo di conoscere le qualità e la resistenza dei materiali da impiegare o impiegati e ciò anche dopo la provvista a piè d'opera, senza che l'Impresa possa chiedere alcun indennizzo per eventuali sospensioni o ritardi dei lavori, in dipendenza dell'esecuzione delle prove;
- La spesa per la fornitura di fotografie a colori, anche digitali, delle opere in corso del formato 18 x 24, ogni qualvolta richieste dalla D.L., nel numero di copie che sarà di volta in volta indicato;
- L'obbligo di predisporre ed apporre in vista al pubblico in cantiere, prima della consegna dei lavori, il cartello di indicazione delle opere chiaramente leggibile, con le dimensioni di cm. 150 di base e 250 di altezza, contenente tutte le informazioni previste dalla normativa, curandone i necessari aggiornamenti periodici;
- L'esecuzione dei rilievi planimetrici per riportare su planimetria catastale aggiornata l'esatta ubicazione planimetrica di tutte le opere realizzate con l'Appalto;
- Gli oneri relativi alla pulizia ed al ripristino delle aree di cantiere;
- Gli oneri relativi alla fornitura di mezzi e mano d'opera per le misurazioni dei lavori;
- Per il restauro degli infissi da realizzarsi in laboratorio, la compilazione, di una apposita scheda informativa su uno schema fornito dalla Direzione Lavori, che riassumerà gli interventi effettuati su ogni singolo infisso; a tale scheda andrà allegata esaustiva documentazione fotografica Ante-Inter-Post Operam che dovrà illustrare in modo compiuto tutti gli interventi di restauro effettuati;
- Le spese per accertamenti, verifiche e prove di opere da effettuarsi, su ordine della Direzione lavori, sia durante il corso che al termine dei lavori.

Articolo 11

Lavori in economia

L'Amministrazione ha il diritto di chiedere all'Appaltatore che ha l'obbligo di provvedere, nei limiti del presente appalto o in casi di particolare emergenza, di fornire mano d'opera, mezzi d'opera e materiali per lavori e servizi cui intenda provvedere con opere in economia.

Tali prestazioni saranno corrisposte per quanto concerne materiali e mezzi d'opera, con i prezzi di appalto. Per la manodopera sono liquidati secondo le tariffe locali vigenti al momento dell'esecuzione dei lavori incrementati di spese generali ed utili e con applicazione del ribasso d'asta esclusivamente su questi ultimi due addendi.

Articolo 12

Penali

L'Amministrazione potrà disporre, in ogni momento, verifiche e controlli sull'esatto adempimento delle prestazioni richieste.

Qualora si verificchino gli inadempimenti di seguito indicati, troveranno applicazione le penali di seguito riportate:

Inadempimento	Penale
In caso di mancata consegna del Piano Operativo nei tempi previsti	1 per mille sull'importo netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo
Ritardo rispetto ai termini di trasmissione all'Amministrazione denuncia inizio lavori	1 per mille sull'importo netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo
Ritardo rispetto ai termini di inizio lavori	2 per mille dell'importo netto contrattuale per ogni giorno lavorativo di ritardo
Ritardo rispetto ai termini di avanzamento dei lavori desunti dal programma lavori	1 per mille sull'importo netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo
Ritardo rispetto ai termini di ultimazione lavori	2 per mille dell'importo netto contrattuale per ogni giorno lavorativo di ritardo.
Per la mancata o ritardata osservanza degli ordini di servizio del Direttore dei Lavori e per il ritardo nell'esecuzione di ogni altra attività prevista nel capitolato tecnico	1 per mille sull'importo netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo.

Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il contraente esegua le prestazioni contrattuali in modo solo parzialmente conforme alle prescrizioni contenute nel Capitolato e negli altri allegati di gara.

Resta inteso che il valore delle penali non potranno superare il 10% dell'importo complessivo del Contratto, fatto comunque salvo il risarcimento del maggiore danno. Nel caso in cui si raggiunga il suddetto limite del 10%, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto per grave inadempimento.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, dovranno essere contestati per iscritto. La società contraente dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni all'Amministrazione nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione. Qualora, a giudizio dell'Amministrazione, dette deduzioni non siano accoglibili, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato potranno essere applicate al contraente le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

L'Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto alla società contraente a qualsiasi titolo.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il fornitore contraente dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per l'Amministrazione di risolvere il contratto nei casi in cui questo è consentito.

Articolo 13

Risoluzione del contratto

Il contratto può essere immediatamente risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c. mediante semplice comunicazione scritta al verificarsi di una qualunque delle ipotesi di seguito elencate:

- gravi e reiterate inadempienze degli obblighi contrattuali in relazione a quanto riportato nel Capitolato o negli altri atti della procedura;
- violazione del divieto di cessione;
- subappalto senza previa autorizzazione;
- perdita nel corso dell'esecuzione di uno dei requisiti richiesti dal d.lgs. n. 50/2016 o accertamento, in corso di esecuzione del contratto, del mancato possesso degli stessi;
- cessazione dell'attività dell'impresa aggiudicataria ovvero assoggettamento della stessa a concordato preventivo, a fallimento, a sequestro o pignoramento, o altra procedura comportante la prosecuzione dell'attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, ovvero di liquidazione;
- mancata reintegrazione della cauzione definitiva, eventualmente escussa, entro il termine di 15 (quindici) giorni consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta dell'Amministrazione;
- mancata stipulazione della polizza assicurativa così come previsto nel capitolato tecnico;
- allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del contratto di appalto;
- qualora gli accertamenti antimafia presso Prefettura competente risultassero positivi;
- in tutti gli altri casi previsti dai documenti di procedura e dalla normativa vigente.

Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del presente contratto, il fornitore, oltre all'immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuto al rigoroso risarcimento per eventuali danni diretti o indiretti derivanti dalla sua condotta durante l'esecuzione del contratto e alle maggiori spese alle quali l'Amministrazione dovrà andare incontro per il rimanente periodo contrattuale.

È fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di affidare a terzi in danno al fornitore contraente e salva l'applicazione di penali ed impreviata ogni azione in sede penale.

Articolo 14

Recesso

L'Amministrazione si riserva il diritto di recedere per giusta causa, qualora intervengano trasformazioni di natura tecnico – organizzative rilevanti ai fini ed agli scopi dei servizi oggetto del presente contratto, nonché per motivi di interesse pubblico, che saranno specificatamente motivati nel provvedimento di recesso del contratto, dandone semplice preavviso al fornitore contraente, almeno 30 gg prima, mediante comunicazione scritta inviata tramite PEC.

In tutti i casi di recesso, il contraente dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, a far data dalla data di efficacia del recesso, assicurandosi che tale cessazione non comporti alcun danno all'Amministrazione.

La società ha diritto al pagamento delle prestazioni correttamente effettuate in base al contratto fino al momento della comunicazione del recesso.

La società rinuncia, in tutti i casi di recesso, ora per allora ad ogni ulteriore compenso o rimborso, in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c.

Articolo 15

Cessione del contratto, cessione del credito

1. È fatto assoluto divieto all'affidatario di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
2. In caso di inadempimento da parte del contraente degli obblighi di cui al presente articolo, l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di risolvere di diritto il Contratto.
3. È possibile la cessione dei crediti maturati dall'affidatario nei confronti dell'Amministrazione nel rispetto dell'art. 106, comma 13, del d.lgs. n. 50/2016; la stessa deve essere preventivamente notificata alla stazione appaltante e si intende accettata qualora non venga espressamente rifiutata con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari nelle condizioni generali.

INDICE

Articolo 1	2
Oggetto, Forma e Importo dell'Appalto	2
Articolo 2	2
Descrizione dei Lavori	2
Articolo 3	2
Documenti descrittivi delle prestazioni e degli obblighi contrattuali	2
Articolo 4	3
Verbali di consegna, ultimazione dei lavori e collaudo	3
Articolo 5	4
Durata dei lavori	4
Articolo 6	4
Assicurazioni a carico dell'impresa	4
Articolo 7	5
Piano di Sicurezza	5
Articolo 8	5
Fatturazione, tempi e modalità di pagamento	5
Articolo 9	6
Strutture dedicate alla gestione del contratto	6
Articolo 10	7
Oneri vari	7
Articolo 11	7
Lavori in economia	7
Articolo 12	8
Penali	8
Articolo 13	9
Risoluzione del contratto	9
Articolo 14	9
Recesso	9
Articolo 15	10
Cessione del contratto, cessione del credito	10